

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1830

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESINI ARISTIDE, ALIVERTI, GARZIA, CITARISTI,  
MORO PAOLO ENRICO

*Presentata il 3 novembre 1977*

Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge  
19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio  
ambulante

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante, articolo 12, primo comma, dispone « coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune, ove il richiedente risiede, ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta »

Il termine previsto dal surriportato articolo è scaduto, dunque, il 27 giugno 1977

Da una indagine effettuata emerge un dato significativo più del 50 per cento degli operatori del settore non ha adempiuto agli obblighi di legge. I Comuni stanno elevando pesanti sanzioni amministrative nei confronti degli inadempienti e procedono alla revoca delle vecchie licenze. La situazione determina preoccupanti stati di tensione tra gli operatori in questione che si vedono impossibilitati ad esercitare la loro abituale attività.

Con la presente proposta, che si pone alla attenzione degli onorevoli colleghi, si vuole eliminare tale incresciosa situazione. D'altro canto non può non essere considerata la circostanza che già per la legge

n 426 del 1971, sulla disciplina del commercio, si rese necessaria una proroga dei termini previsti per le operazioni connesse alla conversione delle vecchie licenze nelle nuove autorizzazioni

In considerazione delle effettive difficoltà di informazione di una categoria che spes-

so non agisce in sede fissa, ma opera su vari mercati ubicati in diverse province, appare necessario dilazionare il ricordato termine di almeno un anno

La proposta riveste carattere di estrema urgenza in quanto, come si è detto, il termine è scaduto il 27 giugno 1977

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART 1

Il termine previsto nell'articolo 12, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n 398, sulla disciplina del commercio ambulante, è prorogato al 27 giugno 1978

### ART 2

La presente legge, che, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 27 giugno 1977